

Deliberazione della Giunta Regionale 7 novembre 2011, n. 41-2837

**L.r. 34/2008 e s. m. e i., art. 37. Contributi a titolo di sussidi a favore di lavoratrici e lavoratori in gravi difficoltà economiche. Risorse, pari 152.000,00 a carico del cap. 147240/2011 da trasferire alla Agenzia Piemonte Lavoro per la corresponsione del sussidio ed i servizi connessi. Indirizzi programmatici di attività e spesa.**

A relazione dell'Assessore Porchietto:

Vista la legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 “Norme in materia di promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro” e successive modifiche ed integrazioni;

preso atto che l’art. 4, comma 1 della predetta legge prevede che la Regione eserciti le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento delle politiche attive del lavoro, nonché quelle relative alla regolazione e organizzazione dei servizi per il funzionamento del mercato del lavoro;

preso atto, altresì, che il comma 2 del medesimo articolo prevede che la Regione eserciti, anche avvalendosi dell’Agenzia Piemonte Lavoro di cui all’art. 6, comma 1, compiti di gestione delle attività connesse ad iniziative sperimentali o di rilevante interesse che per loro natura impongono la gestione unitaria a livello regionale, come previsto dal comma 3, lett. a) dello stesso art. 6 in considerazione del carattere di sperimentality ed intervento indifferenziato sul territorio;

preso atto che l’art. 37, comma 1 e comma 1 bis della predetta legge prevede la facoltà, per la Regione, di destinare risorse per sussidi, corrisposti ai sensi dell’art. 34 del DPR 29/09/1973, n. 601, a favore di lavoratrici e lavoratori che, a causa dell’involontaria interruzione, definitiva o temporanea, del contratto di lavoro con imprese localizzate in Piemonte ed altresì, disoccupati o sospesi privi di trattamenti previdenziali, si trovano in una situazione economica pari o inferiore alla soglia minima stabilita dalla Giunta regionale;

ritenuto che la situazione di grave difficoltà economica in cui versano lavoratrici e lavoratori disoccupati sopra indicati, a causa del permanente stato di crisi produttiva ed occupazionale locale, costituisca motivo di rilevante interesse regionale ai fini dell’adozione diretta di urgenti misure di contrasto;

considerato quindi, che la sopra indicata motivazione ed in particolare le connesse esigenze di tempestività e indifferenziata finalità sul piano territoriale degli interventi da effettuare, impongono la gestione unitaria a livello regionale dei relativi compiti;

preso atto che il medesimo articolo al comma 6 prevede che la Giunta regionale, sentita la competente Commissione del Consiglio regionale, individui i criteri di priorità, le modalità e i termini per la realizzazione degli interventi a favore di lavoratrici e lavoratori, sopra indicati;

ritenuto di avvalersi della Agenzia Piemonte Lavoro per l’esercizio effettivo dei compiti unitari regionali, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal presente provvedimento;

visto il Protocollo d’accordo per l’utilizzo in attività socialmente utili presso gli Uffici giudiziari del Piemonte di personale percettore di indennità di mobilità, previsto dalla D.G.R. 25-1838 del 7/4/2011 e sottoscritto il 20 maggio 2011;

vista la richiesta, agli atti dell'Amministrazione, proveniente dalla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, di estendere l'utilizzo di personale percettore di indennità di mobilità, previsto dal predetto Protocollo d'accordo, anche presso le sedi giudiziarie ubicate nel proprio territorio, in un primo tempo non previste come sedi da inserire nell'oggetto dell'intervento poiché inserite in un progetto autonomo predisposto e finanziato dalla Provincia stessa, pari al numero di dieci unità per il periodo di sei mesi per il costo complessivo di € 32.000,00

ritenuto di deliberare conformemente alla sopra indicata richiesta;

vista la richiesta, agli atti dell'Amministrazione, proveniente dalla Direzione regionale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale del Piemonte di corrispondere un sussidio di sostegno al reddito a favore di lavoratori in mobilità da utilizzare in attività socialmente utili presso sedi territoriali facenti capo alla predetta direzione regionale, pari al numero di quaranta unità per il periodo di sei mesi estendibili ad altri sei, per il costo complessivo di € 120.000,00;

ritenuto di deliberare conformemente alla sopra indicata richiesta con le modalità ed i termini ricompresi nello schema di Protocollo d'accordo di cui all'allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante;

sentita la Commissione competente del Consiglio regionale, nel corso dell'adunanza del 4 agosto 2011, favorevole ai sopra citati interventi richiesti dalla Provincia del V.C.O e dalla Direzione regionale dell'INPS per il Piemonte;

vista la legge regionale 31 dicembre 2010, n. 25: "Legge finanziaria per l'anno 2011";

vista la legge regionale 31 dicembre 2010, n. 26: "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2011-2013";

preso atto delle vigenti norme regionali in materia di contabilità, organizzazione degli uffici e disciplina della dirigenza;

dato atto dell'istruttoria del presente provvedimento;

la Giunta Regionale, ai sensi di legge, unanime,

*delibera*

Di stabilire, per le motivazioni in premessa indicate, che le risorse per sussidi previsti dall'art. 37, comma 1, della L.r. 34/2008 e successive modifiche ed integrazioni corrisposte ai sensi dell'art. 34 del DPR 29/09/1973, n. 601 da destinare, secondo gli indirizzi stabiliti dal presente provvedimento, a favore di lavoratori in mobilità percettori dell'indennità prevista dall'art. 6 e dall'art. 7 della L. 223/1991 utilizzati in attività socialmente utili presso le sedi locali degli Uffici giudiziari del Piemonte ubicate nel territorio della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola ed, altresì presso le sedi territoriali dell'INPS regionale del Piemonte, ammontano ad € 152.000,00 a carico del bilancio 2011.

Di affidare alla Agenzia Piemonte Lavoro i servizi relativi ai compiti di gestione unitaria connessi alla corresponsione dei sussidi stabiliti dal presente provvedimento, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Protocollo d'accordo per l'utilizzo in attività socialmente utili presso gli Uffici giudiziari del Piemonte di personale percettore di indennità di mobilità, previsto dalla D.G.R. 25-

1838 del 7/4/2011 e sottoscritto il 20 maggio 2011 ed altresì dall'allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante.

Di stabilire l'attribuzione della somma di € 32.000,00, a carico del cap. 147240/2011, alla Agenzia Piemonte Lavoro per fare fronte alla corresponsione del sussidio a lavoratori in mobilità utilizzati presso gli Uffici giudiziari del Piemonte, ai fini dell'inclusione nel progetto stesso anche dei lavoratori utilizzati presso le sedi giudiziarie localizzate nella Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, non previste nel progetto iniziale.

Di stabilire l'attribuzione della somma di € 120.000,00, a carico del cap. 147240/2011, alla Agenzia Piemonte Lavoro per fare fronte alla corresponsione del sussidio a favore di lavoratori in mobilità utilizzati nell'ambito del progetto di attività socialmente utili presso le sedi territoriali dell'INPS del Piemonte di cui allo schema di Protocollo di accordo prospettato nell'allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.

Di stabilire che la somma di € 152.000,00 attribuita alla Agenzia Piemonte Lavoro sul capitolo 147240 del bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario dell'anno 2011 è soggetta a rendiconto da parte della Agenzia stessa entro dodici mesi dalla chiusura delle attività previste dal presente provvedimento. Eventuali avanzi permangono presso l'Agenzia stessa e saranno utilizzati negli esercizi futuri per le finalità di cui al citato art. 37 della L.r. 34/2008.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. 22/2010.

(omissis)

Allegato

PROTOCOLLO DI ACCORDO  
PER L'UTILIZZO PRESSO GLI UFFICI DELLA DIREZIONE REGIONALE  
PER IL PIEMONTE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
DI PERSONALE PERCETTORE DI INDENNITÀ DI MOBILITÀ

La Regione Piemonte, la Direzione regionale per il Piemonte dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, le Organizzazioni sindacali regionali del Piemonte componenti della Commissione regionale di concertazione, di cui all' art. 11, L.r. 34/2008, in rappresentanza dei lavoratori:

considerati gli ingenti carichi di lavoro che gravano presso le sedi territoriali dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in Piemonte e la insufficiente disponibilità di personale in forza;

considerato che la Direzione regionale INPS intende, comunque, fronteggiare tale situazione critica al fine di garantire una migliore efficienza dei servizi;

considerato il perdurare della grave situazione economica che investe il territorio regionale e che genera una continua perdita di posti di lavoro, un massiccio ricorso ai trattamenti previdenziali integrativi (c.d. "ammortizzatori sociali") ed una, sostanziale, significativa riduzione del reddito dei lavoratori coinvolti nelle vicende di crisi;

vista la nota della Direzione regionale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per il Piemonte recante la proposta di corresponsione da parte della Regione di un contributo a titolo di sussidio a favore di n. 40 lavoratori ultracinquantenni percettori di indennità di mobilità ai sensi dell'art. 6 e dell'art 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (*"Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro"*) da impiegare in attività socialmente utili presso le sedi INPS del Piemonte, nell'ambito delle disposizioni previste dall'art. 7 del decreto legislativo 21 dicembre 1997, n. 468 (*"Disciplina dei lavori socialmente utili a norma della legge 24 giugno 1997, n. 96"*) così come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (*"Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili a norma dell'articolo 45, comma 2 della legge 17 maggio 1999, n. 144"*);

ritenuto, altresì, che i predetti lavoratori debbano risultare in possesso di qualifiche compatibili con le attività da svolgere, risultare residenti in Piemonte ed essere utilizzati secondo il maggior periodo residuo di trattamento previdenziale;

atteso, infine, che le predette attività, in quanto realizzate nell'ambito della sopra richiamata disciplina dei lavori socialmente utili non determinano, in alcun modo, l'instaurazione di un rapporto di lavoro né sono, in quanto misure regionali di politica attiva del lavoro pregiudizievoli, in nessun caso, dei trattamenti previdenziali in essere a favore dei lavoratori partecipanti e non comportando la sospensione o la cancellazione dalle liste di mobilità degli stessi;

vista la deliberazione della Giunta regionale: "L.r. 34/2008 e s. m. e i., art. 37. Contributi a titolo di sussidi a favore di lavoratrici e lavoratori in gravi difficoltà economiche partecipanti al progetto utilizzo lavoratori in mobilità in attività socialmente utili ex art. 7, D.lgs 468/1997 presso la Direzione regionale del Piemonte dell'INPS. Spesa prevista euro 120.000,00 a carico del cap. 147240/2011".

dato atto che l'agenzia Piemonte Lavoro, per effetto della sopra citata deliberazione, assolverà per conto della Regione Piemonte ai compiti riguardanti l'efficace attuazione del presente Accordo;

allo scopo di garantire l'adeguato coordinamento, indirizzo e controllo relativo all'attuazione del progetto sopra indicato, sottoscrivono il seguente:

## ACCORDO

### Art. 1

Le parti convengono sulla rilevanza del progetto di attività socialmente utili, di cui in premessa, quale intervento di politica attiva del lavoro, a gestione unitaria a livello regionale, volto ad offrire un'opportunità di integrazione del reddito nell'arco temporale di tre (3) mesi eventualmente estensibile per altri tre (3) per n. 40 lavoratori di età superiore a 50 anni, trovatisi involontariamente al di fuori dell'attività lavorativa a causa della crisi economica gravante sul Piemonte e percettori dell'indennità di mobilità ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 7 della L. 223/1991.

Le parti convengono, altresì, sul valore di pubblica utilità del progetto che si pone, anche se in misura parziale e temporanea, a supporto delle attività, già intraprese presso le sedi INPS piemontesi, volte a garantire un miglioramento del processo di riconoscimento dell'invalidità civile, in linea con il dettato normativo, a favore di una fascia di utenza particolarmente disagiata, obiettivo considerato di fondamentale importanza per la comunità regionale.

### Art. 2

La durata delle attività oggetto del presente Accordo è di sei mesi consensualmente estensibile ad altri sei. Il relativo contributo a titolo di sussidio a favore dei lavoratori è corrisposto mensilmente dall'agenzia Piemonte Lavoro, per le giornate di effettiva presenza. L'agenzia Piemonte Lavoro provvede altresì a stipulare a favore dei lavoratori le necessarie assicurazioni contro gli infortuni e di responsabilità civile.

### Art. 3

Il contributo di cui all'art. 2 ammonta ad € 500,00 e sarà erogato quale sussidio corrisposto ai sensi dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (*"Disciplina delle agevolazioni tributarie"*). La somma è comprensiva della quota relativa alle spese per i pasti, ed è cumulabile con l'indennità di mobilità percepita.

Il parametro di riferimento per la definizione del contributo di cui all'art. 2 è offerto, indicativamente, dalla posizione economica della categoria contrattuale "B2 area 2" previsto dal D.P.R. n. 1219/84 e s.m.i. (*"Individuazione dei profili professionali del personale dei ministeri in attuazione dell'art. 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312"*) al netto dell'ammontare dell'indennità di mobilità, ex L. 223/1991, mediamente percepita.

### Art. 4

I lavoratori di cui all'art. 1 dovranno risultare in possesso di competenze professionali, morali e di condotta irreprensibile ai sensi dell' art. 35 comma 6, D.lgs. n.165/2001 (*"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni"*) tali da assicurare l'efficace svolgimento degli incarichi assegnati.

### Art. 5

L'ente utilizzatore: "INPS Direzione regionale per il Piemonte" impiegherà i lavoratori di cui all'art. 1 in collaborazione con il personale delle proprie strutture per lo svolgimento delle attività indicate dal comma 2 del medesimo articolo presso le sedi territoriali.

Le attività potranno svolgersi, secondo necessità, presso le sedi di: - Torino via XX settembre 34 ed altre sedi della Città - Moncalieri, via Montenero 21 - Collegno, corso Francia 45 - Alessandria, via Morbelli 34 - Asti, via F.lli Rosselli 22 - Biella, via Tripoli 14 - Cuneo, corso Santorre di Santarosa 15 - Novara, Corso della Vittoria 8 - Vercelli, piazza Zumaglini 10 - VCO, corso Marconi 99 Gravellona Toce.

#### Art. 6

L'Agenzia Piemonte Lavoro, in collaborazione con le Province ed i relativi Centri per l'impiego, provvederà ad individuare i lavoratori di cui all'art. 1, disponibili a partecipare al progetto trasmettendone i nominativi all'ente utilizzatore. Il periodo ed il tempo di svolgimento delle attività e le relative modalità di gestione sono disciplinati in analogia al contratto collettivo di lavoro vigente per il personale dell'amministrazione previdenziale al fine di consentire la migliore collaborazione all'interno degli uffici.

#### Art. 7

Un apposito nucleo costituito da rappresentanti della Direzione regionale INPS e delle OOSS firmatarie del presente protocollo monitorizza gli aspetti organizzativi legati all'inserimento dei lavoratori nelle attività di servizio e l'attività prestata nel periodo di utilizzo.

La Direzione regionale per il Piemonte dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale interfacerà la Agenzia Piemonte Lavoro, per gli aspetti organizzativi e la Direzione DB15 Istruzione, Formazione professionale e Lavoro della Regione Piemonte, per gli aspetti istituzionali riguardanti la attuazione del presente Accordo.

TORINO li \_\_\_\_\_

**Per la SEGRETERIA REGIONALE  
DELLA C.G.I.L. DEL PIEMONTE**  
*(Grazia Rogolino)*

**IL DIRETTORE REGIONALE  
PER IL PIEMONTE DELL'INPS**  
*(Gregorio Tito)*

**Per la SEGRETERIA REGIONALE  
DELLA C.I.S.L. DEL PIEMONTE**  
*(Marcello Maggio)*

**Per la SEGRETERIA REGIONALE  
DELLA U.I.L. DEL PIEMONTE**  
*(Teresa Cianciotta)*

**L'ASSESSORE REGIONALE  
AL LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE**  
*(Claudia Porchietto)*